

ASSICURAZIONE PER DANNI AL VEICOLO
POLIZZA KASKO DELL'UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Definizioni e precisazioni

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURATO: il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto;

INDENNIZZO/RISARCIMENTO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

POLIZZA: il documento che prova l'Assicurazione;

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

COMPAGNIA/SOCIETÀ: l'Impresa di Assicurazione aggiudicataria;

OGGETTO: copertura assicurativa dei danni materiali e diretti riportati dai veicoli dei dipendenti dell'Università e collaboratori.

CONDUCENTE: la persona fisica che pone in circolazione il veicolo;

CONTRAENTE: l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste;

FRANCHIGIA: la parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato;

MASSIMALE: la somma fino alla concorrenza della quale la Compagnia presta la garanzia;

LEGGE: la Legge 24 dicembre 1969, n. 990 "Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti", con relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 24/11/1970 n. 973) sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e s.m. e i.;

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

VEICOLO: autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà e/o uso dei dipendenti e Amministratori dell'Università;

BROKER: l'incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società/Compagnia.

Condizioni generali di assicurazione

Art. 1 Premessa

Formano oggetto della presente copertura assicurativa i danni materiali e diretti riportati dai veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti e degli Amministratori, durante il "servizio autorizzato", per conto del Contraente, compreso il Rischio in itinere.

Per "servizio autorizzato" si intende:

- per i dipendenti - l'uso del proprio veicolo, o di quello in uso, anche, eventualmente, in giornate festive, a seguito di regolari e preventive autorizzazioni, per missioni o adempimenti di servizio fuori dall'ordinaria sede lavorativa;
- per gli Amministratori - l'uso del proprio veicolo, o di quello in uso, anche, eventualmente, in giornate festive, per:
 - a) trasferte in ambito regionale: le trasferte dovranno essere preventivamente precedute da apposita dichiarazione degli Amministratori interessati;
 - b) trasferte in ambito extra-regionale: le trasferte dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ateneo.

Art. 2 Decorrenza - Durata del Contratto - Proroga – Recesso

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno 31/12/2021 e termina senza tacito rinnovo alle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno 31/12/2024.

Su espressa volontà delle Parti, da concordarsi almeno 90 (novanta) giorni prima del termine del contratto, la presente assicurazione potrà essere rinnovata alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un ulteriore periodo di anni 3 (tre).

Qualora la Società non conceda il rinnovo di cui al precedente comma, la stessa si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, da comunicarsi tramite PEC o lettera raccomandata A.R., alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di Premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Dietro semplice richiesta del Contraente, da comunicarsi mediante PEC o lettera raccomandata A.R. entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza contrattuale, la Società si impegna a prorogare, dietro pagamento del relativo rateo di Premio, il presente contratto, ferme tutte le condizioni, per un periodo di mesi 6 (sei). Al Contraente competerà, comunque, il pagamento di eventuali regolazioni maturate prima di tale data.

È fatto salvo il diritto delle Parti (Compagnia e Contraente) di recedere dal presente contratto al termine di ogni anno assicurativo; l'eventuale disdetta dovrà essere comunicata da una all'altra parte a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. spedita almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza anniversaria.

Art. 3 Mezzi assicurati

Si intendono assicurati i mezzi usati da:

- dipendenti autorizzati per motivo di servizio dal Contraente;
- Amministratori per i sinistri occorsi nell'espletamento del loro mandato.

Sono esclusi i veicoli di proprietà del Contraente.

Art. 4 Descrizione dei mezzi assicurati

Per l'identificazione dei veicoli, motoveicoli e ciclomotori assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente che, in caso di sinistro, si impegna a fornirla per le necessarie verifiche.

Art. 5 Massimali – Chilometri previsti

Le garanzie di Polizza sono prestate a Primo Rischio Assoluto e cioè sino a un massimo di Euro 40.000,00 per sinistro, con il limite di Euro 50.000,00 per anno assicurativo. La presente garanzia è prestata con una franchigia di Euro 149,00.

Chilometri presunti 40.000.

Art. 6 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni avviso di sinistro attinente alle garanzie prestate e fino al 60° (sessantesimo) giorno del pagamento o rifiuto all'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni.

In tale caso, la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di Rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

La compagnia non ha facoltà di recesso a seguito di sinistro.

Art. 7 Pagamento del Premio - Regolazione Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno indicato in Polizza ancorché il Premio venga versato entro i 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 (ventiquattro) del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile. Il periodo di mora previsto dall'Art. 1901 del Codice Civile è elevato a 30 (trenta) giorni.

Il Contraente comunicherà i dati necessari entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza annuale. Se il Contraente non effettuerà nei termini prescritti le comunicazioni di cui sopra e il pagamento della regolazione o del nuovo Premio anticipato, l'assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente e/o di dichiarare con PEC o lettera raccomandata A.R. la risoluzione del contratto. Per quanto riguarda le rate successive è concesso il termine di rispetto di 30 (trenta) giorni, trascorso tale periodo l'assicurazione resterà

sospesa e riprenderà vigore soltanto dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno dell'avvenuto pagamento del Premio, fermo restando le scadenze stabilite.

Le regolazioni del Premio, attive o passive, relative al numero di chilometri percorsi dai dipendenti e dagli Amministratori nell'annualità assicurativa presa in considerazione, dovranno essere versate, per ogni annualità assicurativa, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione da parte della Società e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza annuale.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissare un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale la Compagnia eserciterà nei confronti del Contraente diritto di rivalsa totale o parziale per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del Premio si riferisce.

Art. 8 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente per la valutazione del Rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un Premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

In caso di dolo la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto.

Art. 9 Foro Competente

Il Foro competente per l'esecuzione del presente contratto deve intendersi il Tribunale di Aosta.

Art. 10 Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Ente Contraente.

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Condizioni che regolano le garanzie per i danni al veicolo

Art. 12 Rischi assicurati

Si intendono assicurati i danni di seguito precisati, verificatisi in occasione dell'utilizzo per servizio dei veicoli di cui all'Art. 3.

Art. 13 Danni accidentali

La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada. Inoltre, copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano. In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tenere conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore del veicolo al momento del sinistro come risultante dall'Art. 21. In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro come risulta dalla Art. 21, dedotto il valore di recupero, con il limite di cui all'Art. 5.

Esclusioni - la garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- durante la partecipazione dell'automezzo a corse, gare e relative prove;
- per danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività.

Art. 14 Danni da incendio

La Società risponde dei danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio del carburante contenuto nel serbatoio e destinato al funzionamento dei veicoli assicurati.

Art. 15 Danni da furto

La Società risponde dei danni da furto, totale o parziale, compresi gli accessori e tale garanzia è prestata sia per il furto tentato che consumato.

Art. 16 Eventi socio-politici e naturali

La Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. La Società, inoltre, risponde dei danni e della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve.

Il valore del danno (totale o parziale) risarcibile verrà determinato secondo le modalità menzionate all'Art. 13.

Art. 17 Caduta di aeromobili od altri corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare ai veicoli assicurati.

Art. 18 Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 800,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Art. 19 Soccorso stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui ai punti precedenti.

Art. 20 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, per i Paesi U.E. nonché per i paesi previsti dalla "carta verde".

Condizioni che regolano la Denuncia e la Liquidazione dei Sinistri - Gestione delle Vertenze

Art. 21 Procedura sinistri

- a) denuncia del sinistro: in caso di sinistro l'Assicurato deve inoltrare tempestivamente la denuncia scritta al Broker e/o alla Società con la descrizione dell'accaduto;
- b) pagamento dell'indennizzo: il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 (trenta) giorni e non dopo 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi socio-politici), con riserva della Società di richiedere in restituzione all'Assicurato la somma corrisposta qualora la documentazione successivamente presentata sia incompleta o non valida;
- c) perdita totale – tabella indennizzi – clausola arbitrare: viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 (sei) mesi.

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta a istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, quello del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 22 Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde dei danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 23 Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia e il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'Art. 1914 del Codice Civile.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

Condizioni Aggiuntive

Art. 24 Clausola Broker

La Compagnia/Agenzia dichiara di aver preso conoscenza che il presente contratto viene gestito ai sensi e per gli effetti dell'Art. 109, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 209/2005, in collaborazione con la società di brokeraggio incaricata dall'Università, che il costo amministrativo del contratto sarà a carico della Compagnia/Agenzia e che la stessa s'impegna a riconoscere al Broker le commissioni del 10% del Premio imponibile. Il costo amministrativo dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita, non potrà quindi in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'amministrazione, di conseguenza, i rapporti con la società inerenti la presente Polizza saranno svolti per incarico del Contraente dalla società di brokeraggio incaricata. Ogni comunicazione fatta dal Broker alla società per incarico del Contraente s'intenderà come fatta dal Contraente stesso; in caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e dal Contraente avranno valenza queste ultime.

Si comunica che l'attuale società di brokeraggio incaricata dall'Università, fino all'8 novembre 2024, è la Società AON S.p.A., con sede in Via Calindri 8, in Milano.

Art. 25 Situazione sinistri

La società di brokeraggio si impegna, ogni anno, a fornire un elenco dettagliato dei sinistri al Contraente, comprensivo degli importi, con indicazione dei dati del danneggiato, così suddiviso:

- pagati;
- posti a riserva;
- trasferiti;
- senza seguito.

Art. 26 Tracciabilità dei flussi

L'affidatario del servizio si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 27. Obbligo di fornire dati sull'andamento del Rischio

La compagnia incaricata alle scadenze annuali si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati;
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

DECORRENZA 31 dicembre 2021 SCADENZA 31 dicembre 2024

Premio annuo lordo Euro 2.480,00